

# CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEL MARINA PUNAT d.o.o.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

Le presenti Condizioni generali di gestione si applicano agli utenti dei servizi forniti dal porto turistico gestito da MARINA Punat d.o.o. (S.r.l.) con sede a Punat/Ponte (di seguito denominato: il Marina).

Il Marina esercita la propria attività su uno spazio pubblico, aperto all'accesso e al passaggio della cittadinanza, che per far ciò non necessita di alcuna speciale autorizzazione da parte del personale del Marina. Tutti gli utenti del Marina, pertanto, accettano l'obbligo di adottare la dovuta diligenza nei confronti dei propri beni e dei beni dei terzi.

Le presenti Condizioni generali di gestione disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci del Marina e degli utenti dei suoi servizi.

Nel testo delle Condizioni generali di gestione, i sotto elencati termini vanno intesi con il seguente significato:

**Imbarcazione:** ogni unità galleggiante immatricolata, destinata alla navigazione e oggetto del contratto d'ormeggio permanente o di transito.

**Proprietario** – la persona che, nel documento previsto dalla legge, è indicata come proprietario dell'imbarcazione.

**Utente** – ogni persona fisica o giuridica che ha stipulato, in veste di parte contraente, il contratto d'ormeggio permanente o di transito con il Marina.

**Procuratore** – la persona cui il proprietario o l'utente dell'imbarcazione ha conferito dettagliata procura speciale scritta, fermo restando il diritto del Marina di verificare la legittimità dei poteri conferiti in procura e richiedere l'autorizzazione del proprietario o dell'utente.

**Charter** – esercizio dell'attività economica del noleggio nautico, con o senza equipaggio.

**Ormeggio** – spazio in mare o a terra concesso temporaneamente in uso da parte del Marina all'utente, affinché questi vi sistemi (ormeggi) la propria imbarcazione.

**Contratto d'ormeggio permanente** – contratto che l'utente ha concluso con il Marina per un periodo superiore ai 6 mesi.

**Contratto d'ormeggio di transito** – contratto che l'utente ha concluso con il Marina per un periodo inferiore ai 6 mesi.

### Articolo 2

Gli utenti delle imbarcazioni che utilizzano l'ormeggio nel Marina, gli equipaggi e ogni altra persona autorizzata a soggiornare a bordo delle unità (ossia tutti gli utenti dei servizi forniti dal Marina) sono tenuti ad attenersi alle presenti Condizioni generali di gestione e al vigente Regolamento portuale del Marina Punat. In caso di violazione delle disposizioni in essi contenute, il Marina sarà legittimato a rifiutarsi di fornire i servizi, in particolare l'utilizzo dell'ormeggio, ossia potrà disdire il contratto d'ormeggio.

### Articolo 3

Le persone autorizzate ai sensi degli atti interni del Marina, le cui imbarcazioni sono ormeggiate nel Marina, sono tenute a provvedere alla custodia dell'imbarcazione e delle dotazioni di bordo usando la diligenza dovuta e sono tenute a dotare l'imbarcazione di cime per l'ormeggio e parabordi d'idonea qualità per tutto il periodo della permanenza dell'imbarcazione nel Marina. Sono, inoltre, tenute ad attenersi a tutte le norme in vigore disciplinanti la permanenza e la navigazione all'interno dei confini del mare territoriale della Repubblica di Croazia.

Eccezionalmente, nel caso in cui l'imbarcazione sia priva d'idonee cime per l'ormeggio, il Marina si riserva la facoltà di dotare l'imbarcazione d'idonee cime per l'ormeggio a spese dell'utente dell'imbarcazione, senza alcun obbligo di preavviso.

Tutte le imbarcazioni che fanno ingresso nell'area portuale del Marina devono essere munite dei necessari certificati di navigabilità ed essere mantenute nello stato di navigabilità ai sensi delle norme in vigore. Durante la navigazione, esse dovranno essere comandate da persone abilitate e in possesso di un certificato idoneo e valido, nonché avere a bordo un numero sufficiente di membri d'equipaggio qualificati e in possesso delle idonee licenze ai sensi della legge in vigore. In caso contrario, il Marina è manlevato da qualsiasi responsabilità per dette unità e si riserva la facoltà di negar loro l'accesso.

#### Articolo 4

Se uno qualsiasi degli utenti dei servizi forniti dal Marina, adottando una condotta fattiva o omissiva, arrechi un danno al Marina o agli altri utenti, sarà tenuto a risarcire per l'intero ogni danno cagionato ai sensi delle norme di diritto positivo in vigore nella Repubblica di Croazia.

Dei danni, patrimoniali e non, cagionati ai beni del Marina, ai beni degli altri utenti degli ormeggi e ai beni di soggetti terzi, come anche di ogni danno cagionato da un evento d'inquinamento ambientale imputabile all'equipaggio dell'imbarcazione o ad altre persone autorizzate a soggiornare a bordo dell'imbarcazione, o che sia sopravvenuto come conseguenza di un qualche difetto dell'imbarcazione o delle dotazioni di bordo o come conseguenza della cattiva manutenzione dell'imbarcazione o delle sue dotazioni, risponderà colui che, con la propria condotta fattiva o omissiva, abbia cagionato personalmente o con i propri beni il danno in oggetto.

#### Articolo 5

Il Marina garantisce di soddisfare tutti gli standard qualitativi prescritti dalle leggi in vigore nella Repubblica di Croazia, di mantenere il porto, tutte le dotazioni infrastrutturali, i fabbricati, gli impianti e ogni altra attrezzatura e impianto portuale in buono stato e a regola d'arte, usando la diligenza del buon imprenditore.

#### Articolo 6

Il costo di tutti i servizi forniti dal Marina è addebitato all'utente in conformità al tariffario in vigore all'atto della prestazione del servizio. Si presume che l'Utente dei servizi, sottoscrivendo il contratto o usufruendo dei servizi quale diportista in transito, sia a conoscenza del tariffario in vigore. Il tariffario vigente è pubblicato sul sito web del Marina.

#### Articolo 7

Nell'ambito dell'esercizio della propria attività, e in particolare nell'adempimento degli obblighi disciplinati dalle presenti Condizioni generali di gestione, il Marina risponderà di danno soltanto nel caso in cui esso sia conseguenza del mancato uso della diligenza dovuta da parte del Marina o del suo personale.

Il Marina è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quei danni che, con il normale esercizio della propria attività, non avrebbe potuto prevedere, evitare, rimuovere o ridurre.

L'Utente è responsabile in via esclusiva dei danni eventualmente causati dall'uso del cavo collegato alla presa di corrente a 220 V del Marina.

#### Articolo 7a

Il Marina risponde dei danni per i quali è responsabile a norma di legge, ossia dei danni provocati dal proprio personale e per i quali, in caso di una decisione sfavorevole dell'organo giudiziario adito, sarebbe chiamato a rispondere. La società Marina Punat d.o.o. (S.r.l.) ha stipulato un contratto d'assicurazione a copertura della responsabilità del proprietario del porto turistico verso terzi. L'assicurazione in oggetto copre ogni danno di cui dovesse essere responsabile il porto turistico, arrecato al soggetto titolare del contratto di utilizzo dei servizi forniti dal porto turistico o a soggetti terzi.

Il Marina è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o per altre conseguenze derivanti dall'inosservanza delle presenti Condizioni generali di gestione e del Regolamento portuale del Marina Punat.

La richiesta d'indennizzo per eventuali danni subiti deve fondarsi su un verbale redatto da un pubblico ufficiale competente. Per poter stabilire la fondatezza della richiesta, se non è possibile altrimenti, occorrerà adire l'autorità giudiziaria competente.

Il Marina sarà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o omissioni di meccanici, ditte esterne, procuratori dei proprietari dell'imbarcazione e soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che essi abbiano fornito i loro servizi nell'ambito del Marina con o senza il benessere del Marina.

Per tutto il tempo di permanenza dell'imbarcazione nel Marina, l'Utente è obbligato a servirsi solo ed esclusivamente dei servizi forniti dall'officina autorizzata dal Marina e a svolgere ogni riparazione solo ed esclusivamente nel cantiere navale Brodogradilište Punat d.o.o.

Per le esigenze dell'officina, l'utente è tenuto a consegnare le chiavi dell'imbarcazione al Marina, previa redazione e sottoscrizione del verbale di presa in consegna delle chiavi dell'imbarcazione.

## **II. ORMEGGIO PERMANENTE NEL MARINA**

### Contratto d'ormeggio permanente

#### Articolo 8

Il contratto d'ormeggio permanente non va considerato alla stregua di un contratto di deposito nel senso della Legge sui rapporti obbligatori, tenendo conto del fatto che l'oggetto del contratto d'ormeggio non coincide con l'oggetto del contratto di deposito e che i diritti del depositante non sono comparabili con i diritti di godimento spettanti all'Utente dell'ormeggio in forza del contratto d'ormeggio.

La principale modalità di comunicazione tra le parti è l'indirizzo e-mail che l'Utente ha fornito al Marina all'atto della stipulazione del contratto d'ormeggio permanente.

L'oggetto del contratto d'ormeggio permanente è il servizio d'utilizzo permanente dell'ormeggio nel Marina, sia in acqua sia a terra (ormeggio in secco), per un periodo minimo di 6 mesi.

Il servizio d'ormeggio permanente per l'imbarcazione si considera prestato se è stato preceduto dalla stipulazione di un Contratto d'ormeggio permanente in forma scritta tra il Marina e l'Utente.

Il contratto si ritiene validamente concluso se il marina:

- ha ricevuto via e-mail copia del contratto sottoscritto,
- ha ricevuto via e-mail dall'Utente una dichiarazione di consenso alla stipulazione del contratto d'ormeggio permanente proposto,
- ha ricevuto la conferma in forma elettronica,
- ha ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito per l'uso dell'ormeggio permanente.

Il posto d'ormeggio permanente viene assegnato alla singola imbarcazione dal Marina in conformità al Regolamento portuale del Marina Punat e al suo Piano d'ormeggio. Il Marina avrà facoltà di rimuovere, a propria discrezione e senza alcuna speciale autorizzazione da parte dell'Utente, l'imbarcazione oggetto del Contratto d'ormeggio permanente, sistemandola, qualora ne ravvisi la necessità, in un altro posto d'ormeggio all'interno del Marina, fatto salvo l'obbligo del Marina di darne tempestiva comunicazione all'Utente. L'assegnazione di un nuovo posto d'ormeggio all'interno dell'area del Marina durante la vigenza del Contratto non inciderà in alcun modo sulla responsabilità del Marina.

Oltre al Contratto d'ormeggio permanente sottoscritto, l'Utente è tenuto a consegnare al Marina anche copia di quei documenti dai quali risulti la proprietà (la disponibilità) dell'imbarcazione, copia del passaporto o della carta d'identità della persona fisica Utente dell'ormeggio oppure la visura camerale se l'Utente è persona giuridica.

### Obblighi del Marina

#### Articolo 9

Il Marina s'impegna a concedere in uso all'Utente un posto d'ormeggio conforme alle Condizioni generali di gestione del Marina, al Contratto d'ormeggio permanente, al tariffario in vigore e al Regolamento portuale del Marina Punat.

Il Marina si obbliga a concedere in uso all'Utente dell'ormeggio e alle persone autorizzate a soggiornare a bordo dell'imbarcazione servizi igienici con dotazioni standard e sottoposti a regolare manutenzione, nonché ogni altra dotazione infrastrutturale destinata all'uso degli utenti.

Se precedentemente convenuto, il Marina consegna all'Utente dell'ormeggio una scheda magnetica per poter accedere alla propria autovettura parcheggiata nell'area del Marina 24 ore su 24, il che non esclude il diritto d'accesso all'autovettura nell'area del Marina concesso a terzi dietro autorizzazione del Marina.

## Obblighi dell'Utente dell'ormeggio permanente

### Articolo 10

L'Utente dell'ormeggio permanente è tenuto a:

- a) pagare il corrispettivo stabilito per l'uso dell'ormeggio permanente nel Marina secondo le modalità ed i termini pattuiti;
- b) provvedere alla regolare manutenzione dell'imbarcazione usando la diligenza dovuta per tutto il periodo di permanenza dell'imbarcazione nel Marina; qualora il Marina ritenesse che l'Utente dell'ormeggio non si occupa dell'imbarcazione con la dovuta diligenza, potrà adottare misure atte a garantire l'incolumità dei beni e addebitarne il costo all'Utente dell'ormeggio;
- c) dotare l'imbarcazione di mezzi antincendio efficienti;
- d) collocare in sentina una spugna ecologica o un simile mezzo atto ad assorbire le impurità causate da eventuali difetti di natura tecnica o da mancata manutenzione dell'imbarcazione, al fine di evitare che, tramite il sistema di svuotamento sentina, tali impurità siano disperse in mare;
- e) dotare l'imbarcazione di idonee cime d'ormeggio e parabordi, nonché di un telone di copertura di buona qualità;
- f) per eseguire i lavori richiesti sull'imbarcazione, l'Utente dovrà esibire idonea documentazione tecnica da cui risultino chiaramente le modalità d'effettuazione dell'intervento. In particolare, durante il sollevamento dell'imbarcazione, occorrerà segnalare il tipo e l'esatta posizione di ogni attrezzatura collocata sotto la carena;
- g) comunicare alla reception del Marina ogni assenza dell'imbarcazione la cui durata superi i 7 giorni; durante l'assenza segnalata, il Marina ha la facoltà di affittare l'ormeggio ad un altro utente;
- h) assicurare l'imbarcazione e le sue dotazioni contro il rischio di danni arrecati a terzi o ai loro beni, compresa l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell'Utente dell'imbarcazione. L'assicurazione dovrà essere valida per l'intera durata del Contratto d'ormeggio permanente;
- i) comunicare al Marina ogni cambiamento dell'indirizzo e-mail. I messaggi di posta elettronica inviati all'ultimo indirizzo e-mail noto dell'Utente dell'ormeggio sono considerati spediti e recapitati correttamente;
- j) comunicare al Marina ogni eventuale cambiamento dei numeri di telefono ai quali l'Utente può essere tempestivamente contattato in caso di emergenza. Il Marina è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per quei danni che sarebbero stati evitati se il proprietario fosse stato raggiungibile al numero di telefono indicato nel contratto.

L'Utente dell'ormeggio nel Marina è vincolato all'osservanza dei seguenti divieti:

- a) egli non può subaffittare a terzi il posto d'ormeggio;
- b) egli non può utilizzare qualsiasi parte del porto, degli edifici, delle imbarcazioni o dei veicoli che si trovano all'intero del Marina o negli spazi di sua proprietà a scopi commerciali, a meno che tale attività non risulti disciplinata da un apposito contratto stipulato con il Marina;
- c) egli non può apportare modifiche o alterazioni all'attrezzatura o agli impianti del Marina;
- d) egli non può esibire avvisi o pubblicità, a meno che tale attività non risulti espressamente autorizzata dalla Direzione del Marina.

## Rescissione del contratto d'ormeggio permanente

### Articolo 10a

Il Contratto d'ormeggio permanente si stipula di norma per un periodo minimo di 6 mesi.

Il Contratto d'ormeggio permanente non è cedibile a terzi da parte dell'Utente, né è valido per altre imbarcazioni. Qualora, durante la validità del Contratto d'ormeggio permanente, l'Utente cedesse o perdesse il diritto di proprietà sull'imbarcazione (ad esempio, per passaggio di proprietà, risoluzione del contratto o stipulazione di un nuovo contratto di leasing o di locazione, per l'immissione nel possesso dell'imbarcazione da parte del creditore ipotecario, ecc.), egli sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Marina entro 7 giorni dall'avvenuto cambiamento, indicando il nominativo e il recapito del nuovo proprietario. In tal caso il Marina avrà la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente e, a propria discrezione, sistemare l'imbarcazione a terra o in un altro adeguato punto d'ormeggio.

Nei 6 mesi successivi alla scadenza del contratto concluso con il precedente Utente, il Marina ha la facoltà di accertare in maniera obiettiva chi sia il nuovo Utente dell'imbarcazione. Qualora non dovesse riuscirci, o se non dovesse stipulare alcun contratto con il nuovo Utente, o non riuscisse a regolare gli obblighi pregressi, il Marina avrà facoltà di promuovere un procedimento di ingiunzione di pagamento nei confronti del precedente Utente, rivalendosi

esclusivamente sull'imbarcazione che si trova ormeggiata nel Marina, così come deciso dal Marina in conformità a quanto disposto nel comma precedente.

Si ritiene che l'Utente sia stato regolarmente informato della risoluzione del contratto d'ormeggio se il Marina gli ha trasmesso l'avviso di risoluzione del contratto d'ormeggio, completo di distinta di tutte le spese maturate, all'indirizzo e-mail che questi aveva fornito al Marina.

Si ritiene che il Marina sia stato regolarmente informato della risoluzione del contratto d'ormeggio se l'Utente gli ha trasmesso l'avviso di risoluzione del contratto d'ormeggio all'indirizzo e-mail indicato come indirizzo e-mail per ogni comunicazione (tra le parti contraenti), il che non libera l'Utente dall'obbligo di onorare tutte le spese maturate e avanzate dal Marina.

All'atto dell'accertamento dei motivi che hanno portato alla risoluzione del contratto, il Marina ha pieno diritto di valutare la fondatezza dei motivi adottati, decidendo a propria discrezione se sia il caso di collocare l'imbarcazione in un altro adeguato punto d'ormeggio.

Nel caso in cui il Marina vantasse nei confronti dell'Utente crediti insoluti per servizi forniti, crediti per provvedimenti adottati a spese dell'Utente dell'ormeggio permanente, crediti per risarcimento danni nonché qualsiasi altro credito derivante dalle presenti Condizioni generali di gestione e dal vigente Regolamento portuale del Marina Punat, esso (Marina) avrebbe la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sull'imbarcazione mediante il pignoramento dell'imbarcazione e delle sue dotazioni. L'Utente dell'ormeggio acconsente all'esercizio di detti diritti da parte del Marina nei casi di cui sopra, senza necessità d'ulteriore richiesta o autorizzazione. Il Marina si riserva il diritto di sistemare, a propria discrezione, l'imbarcazione a terra al fine di proteggere i propri interessi. L'Utente dell'ormeggio s'impegna a farsi carico di ogni nuova spesa in merito.

#### Responsabilità per danni all'imbarcazione o alle sue dotazioni

##### Articolo 11

La responsabilità del Marina per ogni singolo evento avverso non può superare, in ogni caso, l'importo massimo di 1.000.000 EURO, salvo il caso in cui il danno sia stato causato da dolo o colpa grave del Marina.

### III. ORMEGGIO DI TRANSITO

#### Contratto d'ormeggio di transito

##### Articolo 12

Oggetto del Contratto d'ormeggio di transito è la prestazione del servizio d'usufruzione del posto d'ormeggio di transito nel Marina. Il Contratto d'ormeggio di transito è un contratto a tempo più breve, ossia con durata minima di un (1) giorno e massima di sei (6) mesi. La sua durata è stabilita in base al numero di giorni di permanenza dell'imbarcazione nel posto d'ormeggio.

Il servizio di usufruzione dell'ormeggio di transito è fornito in conformità ad un contratto non formalizzato che viene considerato concluso all'atto dell'approdo dell'imbarcazione nel Marina. Ormeggiando l'imbarcazione a un posto d'ormeggio all'interno del Marina, l'utente del servizio d'ormeggio di transito accetta le presenti Condizioni generali di gestione nella loro interezza, senza possibilità di alcuna modifica. L'utente dell'ormeggio di transito è colui che, durante il periodo dell'usufruzione dell'ormeggio di transito, dispone del possesso dell'imbarcazione.

L'assegnazione degli ormeggi di transito è compiuta dal Marina in conformità al Regolamento portuale del Marina Punat e al suo Piano d'ormeggio, in funzione della disponibilità degli ormeggi di transito al momento dell'arrivo dell'imbarcazione nel Marina. In pratica, in occasione del suo preannunciato arrivo nel Marina, l'imbarcazione viene accolta da un marinaio che le assegna il posto d'ormeggio prestabilito.

Una volta effettuate le manovre di approdo e d'ormeggio nel Marina, l'Utente dell'imbarcazione è tenuto a consegnare al Marina il permesso di navigazione relativo all'imbarcazione in oggetto (o un documento equipollente che consenta la navigazione).

#### Obblighi del Marina

### Articolo 13

Il Marina mette a disposizione dell'Utente del posto d'ormeggio di transito un posto d'ormeggio conforme a quanto disposto dalle Condizioni generali di gestione, dal contratto se concluso, dal tariffario e dal Regolamento portuale del Marina Punat.

Il Marina mette a disposizione dell'Utente dell'ormeggio di transito i propri servizi igienici con dotazioni standard e sottoposti a regolare manutenzione, nonché ogni altra dotazione infrastrutturale destinata all'uso degli utenti.

Il Marina si obbliga a custodire la documentazione consegnatagli dall'Utente dell'ormeggio, sulla quale eserciterà il proprio diritto di ritenzione per tutta la permanenza dell'imbarcazione nel Marina e fintanto che non sia saldata per intero la fattura relativa al servizio d'ormeggio di transito fornito.

### Obblighi dell'Utente dell'ormeggio di transito

### Articolo 14

L'Utente dell'ormeggio di transito è tenuto a:

- a) pagare il corrispettivo per l'utilizzo dell'ormeggio di transito nell'area del Marina secondo il tariffario vigente, contestualmente al rilascio della fattura e comunque prima della partenza dal Marina;
- b) provvedere alla regolare manutenzione dell'imbarcazione usando la diligenza dovuta per tutto il periodo di permanenza dell'imbarcazione al posto d'ormeggio nel Marina;
- c) dotare l'imbarcazione di mezzi antincendio efficienti;
- d) collocare in sentina una spugna ecologica o un simile mezzo atto ad assorbire le impurità causate da eventuali difetti di natura tecnica o da mancata manutenzione dell'imbarcazione al fine di evitare che, tramite il sistema di svuotamento sentina, tali impurità siano disperse in mare;
- e) in caso di sua assenza dall'imbarcazione ormeggiata, chiudere a chiave tutti i beni mobili di bordo, nonché gli effetti personali dell'equipaggio e dei passeggeri;
- f) dotare l'imbarcazione di idonee cime d'ormeggio e parabordi, nonché di un telone di copertura di buona qualità;
- g) assicurare l'imbarcazione e le sue dotazioni contro il rischio di danni arrecati a terzi o ai loro beni, compresa l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell'Utente dell'imbarcazione. L'assicurazione dovrà essere valida per l'intera durata del Contratto d'ormeggio di transito, indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato concluso o meno in forma scritta;
- h) comunicare al Marina ogni cambiamento dell'indirizzo e-mail. I messaggi di posta elettronica inviati all'ultimo indirizzo e-mail noto dell'Utente dell'ormeggio sono considerati spediti e recapitati correttamente;
- i) comunicare al Marina ogni eventuale cambiamento dei numeri di telefono ai quali l'Utente può essere tempestivamente contattato in caso di emergenza. Il Marina è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che sarebbero stati evitati se il proprietario fosse stato raggiungibile al numero di telefono indicato nel contratto, se è stato concluso, o che l'Utente ha fornito al Marina all'atto della registrazione dell'imbarcazione.
- j) annunciare il proprio arrivo al Marina per telefono o via radio (canale 17);
- k) attenersi alle presenti Condizioni generali di gestione e al vigente Regolamento portuale del Marina Punat.

L'Utente dell'ormeggio nel Marina è vincolato all'osservanza dei seguenti divieti:

- a) egli non può affittare a terzi il posto d'ormeggio;
- b) egli non può utilizzare qualsiasi parte del porto, degli edifici, delle imbarcazioni o dei veicoli che si trovano all'intero del Marina o negli spazi di sua proprietà a scopi commerciali, a meno che tale attività non sia disciplinata da un apposito contratto stipulato con il Marina;
- c) egli non può apportare modifiche o alterazioni all'attrezzatura o agli impianti del Marina;
- d) egli non può esibire avvisi o pubblicità, a meno che tale attività non sia espressamente autorizzata dalla Direzione del Marina.

Nel caso in cui il Marina vantasse nei confronti dell'Utente crediti insoluti per servizi forniti, crediti per provvedimenti adottati a spese dell'Utente dell'ormeggio di transito, crediti per risarcimento danni nonché qualsiasi altro credito derivante dalle presenti Condizioni generali di gestione e dal vigente Regolamento portuale del Marina Punat, esso (Marina) avrebbe la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sull'imbarcazione mediante il pignoramento dell'imbarcazione e delle sue dotazioni. L'Utente dell'ormeggio acconsente all'esercizio di detti diritti da parte del Marina nei casi di cui sopra, senza necessità d'ulteriore richiesta o autorizzazione. Il Marina si riserva il diritto di sistemare, a propria discrezione, l'imbarcazione a terra al fine di proteggere i propri interessi. L'Utente dell'ormeggio s'impegna a farsi carico di ogni nuova spesa in merito.

#### **IV. DISPOSIZIONI FINALI**

Legge applicabile, foro competente e interpretazione delle Condizioni generali

##### Articolo 15

La legge applicabile alle presenti Condizioni generali di gestione, nonché a tutti i contratti conclusi secondo le presenti Condizioni generali tra gli utenti e il Marina, è la legge croata.

In caso di controversie derivanti da un contratto stipulato in conformità alle presenti Condizioni generali di gestione, le parti contraenti convengono di adire il Tribunale di Fiume competente per materia.

In caso di eventuali controversie interpretative circa le presenti Condizioni generali di gestione, farà fede il testo in lingua croata.

I titoli dei capitoli e degli articoli hanno solo valore indicativo e servono per un più facile orientamento nel testo. Essi non incidono in alcun modo sull'interpretazione delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di gestione.

Le disposizioni generali e finali delle presenti Condizioni generali di gestione troveranno applicazione a tutti gli utenti dei servizi forniti dal Marina, mentre le disposizioni speciali, di cui ai capitoli II e III delle presenti Condizioni generali di gestione, troveranno applicazione soltanto nei confronti dei rapporti contrattuali pertinenti. In caso di conflitto tra una disposizione speciale e le disposizioni generali, prevarrà la disposizione speciale.

Modifiche alle Condizioni generali di gestione

##### Articolo 16

Stante l'ammissibilità delle modifiche unilaterali alle presenti Condizioni generali di gestione, esse andranno pubblicate a cura del Marina sul proprio bollettino ufficiale o sul proprio sito web, e dovranno essere comunicate per iscritto via e-mail all'indirizzo e-mail indicato nel contratto come indirizzo per le comunicazioni tra le parti, a tutti gli Utenti delle imbarcazioni almeno 30 giorni prima del giorno della loro entrata in vigore.

Alla scadenza del termine di 30 giorni, le modifiche delle presenti Condizioni generali di gestione entreranno in vigore a prescindere dal fatto che gli utenti delle imbarcazioni, con un messaggio di risposta, abbiano o meno confermato il ricevimento della mail.

La stipulazione del contratto, il pagamento di un nuovo successivo periodo d'ormeggio o il proseguimento dell'usufruzione del servizio di ormeggio sono tutti comportamenti concludenti con i quali l'Utente accetta le Condizioni generali di gestione modificate, a prescindere da quanto disposto nei commi precedenti.

L'entrata in vigore delle presenti Condizioni generali di gestione novellate abroga le Condizioni generali di gestione precedenti - R 01-006, EDIZIONE 4, 01.08.2010